

REGOLAMENTO  
PER LA MUSICA SACRA


NELL'ARCHIDIOCESI DI TORINO

SECONDO LE PRESCRIZIONI ECCLESIASTICHE

E PER

L'ATTUAZIONE DEL MOTU PROPRIO

DI S. S. IL PAPA PIO X



TORINO

TIPOGRAFIA SALESIANA

1904

*Vedi in titolo omittibile*

1.29

REGOLAMENTO  
PER LA MUSICA SACRA

NELL'ARCHIDIOCESI DI TORINO

SECONDO LE PRESCRIZIONI ECCLESIASTICHE

E PER

L'ATTUAZIONE DEL MOTU PROPRIO

DI S. S. IL PAPA PIO X



TORINO

TIPOGRAFIA SALESIANA

—  
1904

Torino, Giugno 1913.

Reverendo Signore,

La Commissione Diocesana per la Musica sacra mentre saluta con plauso e vivamente si compiace della celebrazione dell'XI Congresso di Musica Sacra in questa nostra città — 4-5 p. v. Giugno — si permette richiamare sul medesimo la benevola attenzione di Vossignoria.

Tale importante avvenimento non può nè deve trovare indifferente il Reverendo Clero, al quale, prima di chiunque altro, incombe il dovere di efficacemente cooperare perchè la riforma della Musica sacra prescritta e costantemente inculcata dal regnante Pontefice possa avere sollecito e generale compimento.

La praticità voluta dagli egregi Promotori assicura che il medesimo sarà valido contributo a questa nobile e santa causa.


Si compiaccia Vossignoria darvi tutto il suo appoggio ed interessare quante più può persone, alle quali deve star a cuore il culto del sacro Tempio ed il decoro delle ecclesiastiche funzioni, a parteciparvi di presenza, essendo questo coefficiente indispensabile alla buona riuscita.

Quanto alle speciali norme dalle quali è regolata questa materia nella nostra Archidiocesi la Commissione sottoscritta presenta a V. S. una copia del Regolamento edito per cura della medesima dietro incarico dell'Eminentissimo Arcivescovo.

Con osservanza

#### LA COMMISSIONE:

Teol. SORASIO MICHELE, Can. Tesoriere della Metropolitana, *Presidente*. — Mons. FRANCESCO DUVINA, Pro-Vicario Generale, Delegato Arcivescovile. — Teol. BERRONE ANTONIO, Can. della Metropolitana. — Cav. BERSANO ANTONIO, M. Organista. — Teol. GIACOMO CHIAFFRINO, Can. della Collegiata di Chieri. — M. Cav. DOGLIANI GIUSEPPE, della Congr. Salesiana. — Teol. Avv. AGOSTINO GAYDO, Curato di S. Agostino. — Conte CARLO GROMIS di Trana. — M. D. GIOVANNI GROSSO della Congr. Salesiana. — Teol. EVASIO LOVAZZANO, Maestro Organista. — M. D. GIOVANNI PAGELLA, della Congr. Salesiana. — Cav. Prof. ROBERTO REMONDI. — D. GIACOMO TURCO, Maestro di canto nel Seminario Metropolitano. — P. ALBERA PIETRO della Congr. dell'Oratorio, *Segretario*.



Il *Comitato Ordinatore* della Musica Sacra nell'Archidiocesi di Torino, per l'attuazione del *Motu proprio* Pontificio del 22 novembre 1903, nominato da S. Em.za Rev.ma il Cardinale RICHELMY Arcivescovo, stabilisce:

§ I.

### Principii generali.

1. Durante le sacre Funzioni è vietata l'esecuzione in chiesa di qualsiasi composizione musicale che non sia stata approvata dal Comitato suddetto, avendo il medesimo l'incarico di esaminare e giudicare se le composizioni musicali sacre presentino i tre caratteri richiesti, nel *Motu proprio*, di *santità, bontà delle forme e universalità*.

2. Tutte le composizioni, non contemplate nei due numeri 10 e 12 del § II, debbono essere inviate per l'esame al Comitato, il quale ha la sua sede nell'Oratorio di S. Filippo, via Maria Vittoria, 5.

3. Il verdetto del Comitato avrà una triplice forma:

Le composizioni *Approvate* porteranno il timbro del Comitato, e si potranno eseguire ovunque e senza condizioni.

Le *Tollerate* non riceveranno il timbro ma una semplice dichiarazione firmata da un membro del Comitato, e potranno soltanto eseguirsi alle condizioni che verranno indicate.

Le *Proibite* avranno la relativa dichiarazione colla firma del Presidente, o di uno dei due Vicepresidenti, o del Segretario; e non si potranno eseguire in nessuna chiesa.

4. Il Comitato terrà un apposito registro nel quale verranno notate le singole composizioni presentate, ed il giudizio che avranno riportato.

§ II.

**Generi di Musica Sacra.**

5. Il *Canto gregoriano*, come quello che è proprio della Chiesa Romana, e in cui si riscontrano in sommo grado i suddetti tre caratteri di *santità, bontà delle forme e universalità*, è da preferirsi nelle funzioni liturgiche ad ogni altro canto.

6. Esso però, appunto per non deturparne la bellezza delle forme, deve eseguirsi con arte e dolcezza. È quindi sommamente da riprovarsi e da evitarsi il modo scorretto, martellato e sguaiato con cui d'ordinario si eseguisce in molte chiese e Confraternite.

7. Mentre si attende l'edizione Vaticana del canto *gregoriano tradizionale*, ordinata dal Santo Padre con suo *Motu proprio* del 25 aprile 1904, si raccomandano le edizioni dei PP. Benedettini stampate a Solesmes e dalla Casa Desclée, Lefebvre e C., le quali sono per ora le sole approvate dalla S. Congregazione dei Riti (Decr. 24 febbraio 1904) come rispondenti al *Motu proprio* Pontificio sulla restaurazione della musica sacra.

8. Le altre edizioni sono semplicemente *tollerate* sino a che venga pubblicata l'edizione Vaticana.

9. Sono *proibiti* i così detti *canti fratti* o *canti figurati* che sono in uso specialmente nelle chiese di campagna, salvo quelli che il Comitato giudicherà di approvare particolarmente.

10. Sono ammesse ed *approvate* tutte le composizioni che appartengono alla *classica polifonia*, la quale fa capo a Pierluigi da Palestrina.

11. Sono ammesse altresì le composizioni moderne *polifone* ed *omofone*, tanto di stile diatonico quanto di stile cromatico, sempre però a condizione che abbiano l'approvazione del Comitato (v. § I, n. 2).

12. Sono senz'altro *approvate* tutte le composizioni sacre contenute nei cataloghi:

della *Casa Marcello Capra* di Torino,  
della *Calcografia della Musica Sacra* di Milano,  
della *Casa Federico Pustet* di Ratisbona,  
delle *Casa Salesiane* secondo il catalogo recentemente riformato (*Torino, Settembre 1904*).

Similmente si potrà ricorrere con tutta sicurezza al Catalogo *Ceciliano*, che verrà pubblicato fra breve per iniziativa del Periodico *Santa Cecilia* di Torino.

13. Sono *proibite* le composizioni per chiesa degli Autori seguenti:

1°. *Blanchi, Carcano, Cerutti, Madonno, Quirici, Tiraboschi* (\*) ecc.; ed in generale tutte le composizioni di quegli altri Autori, che nello stile e nella forma a questi si assomigliano;

2°. *Cagnoni, Coccia, Generali, Meiners, Mercadante, Rossi L. F.*, ecc., le composizioni dei quali (salvo qualche eccezione che il Comitato si riserva di approvare particolarmente), sebbene di valore artistico riconosciuto, non sono però conformi alle norme prescritte nel *Motu proprio* del Papa.

---

(\*) Gli illustri Mons.ri CAGLIERO e COSTAMAGNA Vescovi Salesiani dando un nobilissimo esempio degno d'essere segnalato ed imitato, hanno essi stessi riprovato tutte le loro composizioni sacre anteriori al 1900 come non rispondenti al *Motu proprio* Pontificio.

Similmente le composizioni dei sommi Maestri Beethoven, Cherubini, Gounod, Haydn, Mozart, Rossini, ecc. sebbene di altissimo valore artistico, ed anzi veri capolavori, non avendo però i caratteri richiesti per la musica sacra, non devono eseguirsi nelle chiese, tranne quelle rare eccezioni che il Comitato si riserva di approvare.

§ III.

**Testo liturgico.**

14. È severamente *proibito* nelle funzioni liturgiche (Messe solenni, Vespri e Benedizione del SS. Sacramento) di cantare in *lingua volgare* qualsiasi cosa, essendo la lingua latina la sola propria della Chiesa Romana.

15. Questo divieto non si estende alle funzioni estraliturghiche, come la *Via Crucis*, le Tre ore d'agonia, la Desolata, le pie pratiche del Mese di Maria, del Cuor di Gesù, ecc.

16. Nel tempo della *Messa letta* il canto in lingua volgare è proibito soltanto dalla consacrazione alla consumazione, ed in generale sempre quando il SS. Sacramento sta esposto sull'altare.

17. Anche nelle funzioni estraliturghiche e durante la *Messa letta*, è *proibito* eseguire musica non approvata dal Comitato.

18. Nelle Messe cantate non si devono mai omettere le *parti variabili* Introito, Graduale, Offertorio e Comunione.

19. Essendo determinati i *testi da musicarsi* per ogni funzione liturgica, questi non si debbono mai cambiare, posporre od omettere neppure in piccola parte.

20. È permesso però di *supplire coll'organo* alcuni versetti del testo, quando le rubriche lo consentono.

È quindi permesso di alternare coll'organo i versetti del *Kyrie, Gloria, Sanctus e Agnus Dei*; e degli *Inni e Cantici (Magnificat e Benedictus)*. I versetti però, che vengono suppliti dall'Organo, debbono essere pronunciati a voce intelligibile da un cantore. (Caerem. Ep. Lib. I. Cap. XXVIII).

21. Il *Credo* deve essere cantato sempre *per intero*, e senza ometterne alcun versetto (Caerem. Episc. ivi). Soltanto è permesso sospendere qualche volta il canto ed intramettersi il suono dell'Organo, per esempio prima dell'*Incarnatus* e dopo il *sepultus est*, per concedere un po' di riposo ai cantori.

22. Il *Benedictus* deve sempre essere cantato *dopo l'elevazione del calice*, quand'anche il canto del *Sanctus* non duri sino all'Elevazione (Caerem. Episc. Lib. II, Cap. VIII; e S. C. R. n. 2682).

23. È permesso *dopo l'Offertorio* il canto d'un mottetto su parole approvate dalla Chiesa, e *dopo il Benedictus* il canto d'un Mottetto al SS. Sacramento; a condizione però che il Celebrante non sia obbligato a soffermarsi.

24. Nei testi liturgici è severamente proibita ogni alterazione o posposizione di parole, ed ogni indebita ripetizione; e si debbono cantare senza spezzarne le sillabe, e sempre in modo intelligibile.

§ IV.

**Forma esterna delle sacre composizioni  
e canto dei Vespri.**

25. Le composizioni delle *parti invariabili* della Messa (*Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, e Agnus Dei*) debbono mantenere quell'unità di concetto e di forma che è propria di ciascuna. Non è quindi lecito di comporre ad es. un *Gloria* a pezzi separati (*Et in terra, Laudamus, Gratias, Domine, Qui tollis*, ecc.) in modo da formare tante composizioni indipendenti e compiute, e che si possano sostituire con altre.

26. Nei *Vespri* si devono cantare *per intero* tutti i *cinque salmi* colle relative *antifone* portate dall'ufficio del giorno. *l'Inno* ed il *Magnificat* colla propria antifona. È quindi assolutamente da togliersi l'abuso, così comune in Piemonte, di

cantare soltanto uno o due salmi col *Magnificat* e di supplire il canto dell'Inno con un pezzo di concerto istrumentale.

27. Nelle chiese non aventi l'obbligo del coro è lecito cantare il Vespro d'altro ufficio, rimanendo però l'obbligo personale del Vespro secondo il calendario (S. C. R. n. 3624 ad XII).

28. Nell'ufficiatura dei Vespri devesi ordinariamente usare per la salmodia il canto gregoriano, giusta le norme del *Caeremoniale Episcoporum*.

29. È lecito però di alternare il canto gregoriano del coro coi così detti *falsibordon*i o con somiglianti versetti.

30. È lecito altresì cantare i singoli salmi interamente in musica, purchè tali composizioni conservino la forma propria della salmodia; cioè purchè i cantori, come sapientemente è detto nel *Motu proprio*, sembrino salmeggiare tra loro, o con nuovi motivi, o con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo questi imitati.

31. Sono rigorosamente proibiti i salmi così detti di *concerto*.

32. Negli *Inni* si deve conservare la forma tradizionale dell'inno. Quindi non è lecito di comporre p. es. il *Tantum ergo* in forma di una romanza, una cavatina, un adagio, e il *Genitori* in forma d'un allegro.

33. Le *Antifone* si debbono d'ordinario cantare in canto gregoriano. Qualora però si cantassero in musica, non debbono mai avere nè la forma di una melodia di concerto, nè l'ampiezza di un mottetto o di una cantata.

34. Il *Te Deum* conviene sia cantato alternatamente dal coro e dal popolo. Qualora poi i versetti del coro si cantino in musica, lo sviluppo di questi deve essere contenuto in limiti ristretti.

35. Nel canto popolare del *Tantum ergo* e delle *Litanie* si devono usare soltanto le melodie gregoriane e quelle che al gregoriano si assomigliano. Restano quindi proibite tutte le altre *cantilene barocche e volgari*, foggiate a tempo di marcia, di ballabile, ecc., che assolutamente non convengono alle sacre funzioni.

§ V.

**Cantori.**

36. Le *intonazioni* del *Gloria* e del *Credo* e tutte le altre modulazioni del Celebrante nella Messa si debbono *ex praecepto* eseguire in gregoriano secondo le melodie indicate nel Messale (S. C. R. n. 3891). Ed è severamente vietato accompagnarle con l'Organo, o sostituirle con altre melodie a piacimento (S. C. R. 21 aprile 1875).

37. Le parole *Gloria in excelsis Deo* e *Credo in unum Deum* devono essere cantate soltanto dal Celebrante, e non devono essere ripetute dai cantori, i quali proseguono subito coll'*Et in terra pax* e col *Patrem omnipotentem*.

38. Tutte le *risposte* dei cantori al Celebrante, nella Messa, Vespro e Benedizione, devono farsi *in gregoriano* secondo le melodie dei libri liturgici; è permesso però accompagnarle coll'Organo.

Devesi quindi assolutamente eliminare la consuetudine di rispondere al Celebrante con una banale cadenza in *do, re, sol*, e nelle Messe Funebri con un accordo in *fa*.

39. È conveniente che anche il *Deo gratias*, in risposta all'*Ite Missa est* e al *Benedicamus Domino*, sia cantato in gregoriano e nelle proprie melodie. È permesso però di supplirvi col suono dell'organo (S. C. R. n. 4941 ad VI).

40. Le parti cantate in musica devono, almeno nella loro massima parte, conservare il carattere di musica corale; quindi la *vocè sola* non deve mai predominare, piuttosto deve avere il carattere di semplice accenno o spunto melodico.

41. Nelle funzioni liturgiche in chiesa pubblica è severamente proibito alle *donne* di prender parte alla esecuzione di composizioni musicali, sia promiscuamente cogli uomini, sia da sole (S. C. R. 17 settembre 1897 n. 3964; e 19 febbraio 1903).

42. Il canto delle *donne sole* è permesso negli Oratorii privati delle comunità ed istituti femminili. È permesso al-

trasi nelle chiese pubbliche appartenenti alle medesime comunità ed istituti, a condizione però che il luogo dove cantano sia chiuso da tende o da grate in modo che le cantanti non siano viste dal pubblico (Constitut. Synod. Taurin. Titul. XXVII, 34).

43. Non solo poi si permette, ma vivamente si raccomanda, che le *Figlie di Maria* e le altre pie *Associazioni femminili* si esercitino nel canto, onde possano in modo conveniente prender parte alla esecuzione delle *parti invariabili* in canto gregoriano nella Messa, e specialmente possano prender parte alla *salmodia* nei Vespri, formando un nucleo che dalla chiesa guidi il popolo nell'alternare il canto col coro.

44. Tutti coloro che prendono parte al canto nelle funzioni di chiesa devono essere di *conosciuta pietà e probità di vita*, onde col modesto e devoto contegno si mostrino degni del santo ufficio che compiono.

#### § VI.

#### Organo ed istrumenti.

45. L'*Organo* è il solo istrumento proprio della chiesa: « *organo tantum in ecclesia locus sit* »; così nel Concilio Provinciale I, tenutosi sotto S. Carlo nel 1565.

46. In qualche caso particolare, nei debiti termini e coi convenienti riguardi si possono ammettere, *col permesso del Vescovo*, anche altri *istrumenti a corda ed a fiato* (Caerem. Episc. Lib. I., Cap. XXVIII). Questo permesso si dovrà domandare volta per volta.

47. È proibito in chiesa l'uso del *pianoforte*, come pure quello degli istrumenti fragorosi o leggeri, quali sono il *tamburo*, la *grancassa*, i *piatti*, le *campane*, i *campanelli*, i *triangoli*, il *cuculo*, gli *uccelletti* e simili.

Questi istrumenti devono esser tolti dagli organi all'occasione della prima riparazione, e per intanto devono essere annullati.

48. I *progetti di restauro* per gli organi già esistenti, e i *progetti di costruzione* per gli organi nuovi devono essere preventivamente approvati dal Comitato Diocesano, il cui giudizio riguarderà soltanto la parte *tecnico-liturgica*, e non il costruttore ed il prezzo.

49. Il suono dell'organo e degli altri strumenti deve semplicemente sostenere e *non mai opprimere le voci* dei cantori, perchè il canto deve sempre primeggiare. E molto più si devono guardare gli Organisti dal disturbare con qualsiasi suono il canto del Celebrante o dei sacri ministri.

50. Non è permesso di premettere al canto *lunghe preludi* o d'interromperlo con *pezzi d'intermezzo*: è quindi severamente proibito d'intercalare nelle parti invariabili della Messa quegli *a soli di strumenti a corda o a fiato* che erano cotanto in uso nel secolo scorso.

51. Il suono dell'organo deve *partecipare di tutte le qualità della vera musica sacra*, e deve in genere rispondere all'indole legata, armonica e grave di questo strumento.

È quindi assolutamente vietato agli Organisti d'eseguire sull'organo composizioni teatrali di qualsiasi genere, o foggiate a quella forma, come romanze, ballabili, marcie militari, ecc.

52. Il suono dell'organo è proibito nelle *Domeniche d'Accento*, eccettuata la Dom. III, *Gaudete*; e negli *uffici de tempore* in tutta la *Quaresima*; dal Mercoledì delle Ceneri sino al *Gloria* del Sabato Santo, fatta eccezione per la Domenica IV, *Lætare*; e per il *Gloria* del Giovedì Santo (Caerem. Episc. Lib. I. Cap. XXVIII).

Questo divieto però non si estende alle funzioni che non fanno parte dell'ufficiatura, come le Messe lette, le Processioni e la Benedizione del SS. Sacramento.

53. Nei Vespri solenni in gregoriano l'organo si suona *in fine di ciascun salmo* a supplire il canto dell'antifona, e alternatamente nei versetti dell'*Inno* e del *Magnificat* (Caerem. Episc. ivi.) In questi versetti però devesi evitare l'eccessiva lunghezza e le fantastiche e capricciose bizzarrie.

54. Quando si suona l'organo durante la *Messa letta* devesi evitare ogni fragore e leziosaggine per non disturbare il Celebrante. E specialmente si deve suonare con dolcezza e gravità al momento solenne della consacrazione (Caerem. Episc. Lib. I. C. XXVII, 9).

Sono poi severamente proibiti, durante la *Messa letta*, i *concerti strumentali*, che da qualche tempo si sono introdotti in alcune chiese, e che trasmutano il tempio di Dio in salone profano.

55. Nelle *Messe Funcbri* è permesso il suono dell'organo soltanto per accompagnare il canto, e quando tace il canto deve tacere anche l'organo (Caer. Ep. Lib. I, Cap. XXVIII). Perciò è severamente proibito eseguire marcie funcbri, intermezzi, ecc.

56. È rigorosamente proibito alle *Bande musicali* di suonare in chiesa. In quelle chiese dove manca l'organo si può supplire con un *armonium*.

57. Le *Bande musicali* sono ammesse nelle *Processioni* fuori di chiesa. Le composizioni però che in queste circostanze si eseguono non devono essere profane o teatrali, e devono essere approvate dal Comitato Diocesano per la Musica sacra.

#### § VII.

#### **Ampiezza della musica figurata.**

58. Sono assolutamente proibite le composizioni musicali che *prolungino soverchiamente* le sacre funzioni, non essendo lecito, per ragione del canto o del suono, fare attendere il Sacerdote all'altare più di quello che importi la cerimonia liturgica. Non potrà quindi chiamarsi opera liturgica quella che contiene frequenti ed inutili *ripetizioni*, o lunghi *a soli*, *duetti*, *terzetti*, *quartetti*, ecc. foggiate all'uso teatrale.

59. Il *Gloria* e il *Credo*, giusta la tradizione gregoriana, devono essere relativamente brevi. Il *Sanctus* deve essere

compiuto prima dell'Elevazione; e perciò è bene che il Celebrante, occorrendo, abbia un qualche riguardo ai cantori.

60. Nelle funzioni ecclesiastiche la *musica* deve essere *ancella*, non padrona; essa quindi deve *servire alla liturgia*, e non la liturgia alla musica.

#### § VIII.

#### **Mezzi precipui.**

61. Per l'esatta esecuzione di quanto è stabilito, S. Em. Rev.ma il Cardinal Richelmy Arcivescovo ha dato incarico di vigilanza al Comitato Ordinatore sottoscritto, esortando vivamente il clero ed il popolo « a riconoscere nelle disposizioni del Comitato la voce stessa dell'Arcivescovo, e a praticare per rapporto al medesimo gli atti tutti di ossequio riverente e di piena obbedienza ». (Lettera al Clero 22 aprile 1904).

62. Uno dei mezzi principalissimi per ottenere che i comandi e i desiderii del Papa e dell'Arcivescovo intorno alla musica sacra abbiano la loro piena attuazione è certamente il *concorso efficace ed illuminato del clero*. È quindi sommamente importante che i Sacerdoti ed i Chierici si procurino a questo riguardo una conveniente coltura.

63. Per cura del Comitato verrà fondata quanto prima in un locale del Palazzo Arcivescovile una *scuola settimanale* per la retta interpretazione ed esecuzione delle melodie gregoriane tradizionali. A questa scuola possono intervenire tutti i Sacerdoti ed i Chierici, ed anche gli Organisti ed i Cantori laici che presentino un attestato del proprio parroco o di un membro del Comitato.

64. Si raccomanda vivamente l'*istituzione di scuole* di canto gregoriano e di musica sacra; e l'*istituzione delle utilissime scholae cantorum* parrocchiali.

65. Per l'istruzione ed il retto indirizzo musicale liturgico giova non poco la lettura dei Periodici che ne trattano di proposito, quali sono la *Santa Cecilia* di Torino, la *Rassegna Gregoriana* di Roma e la *Musica Sacra* di Milano.

### Conclusioni.

66. Per la fedele esecuzione di quanto in questo Regolamento viene prescritto, il Comitato molto confida nella buona volontà e nella efficace cooperazione dei Maestri di cappella, degli Organisti, dei Cantori, dei Sacerdoti, e specialmente dei Rettori di chiese, dei Parroci e dei Canonici, uniti tutti nell'unico intento di procurare la gloria di Dio e il decoro delle sacre funzioni, e animati dall'obbedienza che tutti dobbiamo prestare alla Suprema Autorità della Chiesa.

### Il Comitato:

SORASIO *Teol.* MICHELE, Can. Tesoriere della Metropolitana, *Presidente* — BERRONE *Teol.* ANTONIO, Can. della Metropolitana, *V. Presid.* — REMONDI *Can.* ROBERTO, Professore al Liceo Musicale, *V. Presid.* — GAJA *Teol. Can.* CARLO, Amministratore della Parrocchia del *Corpus Domini* — GAIDO *Teol. Adv.* AGOSTINO, Curato di S. Agostino — *Maestro* PAGELLA *D.* GIOVANNI, della Congr. Salesiana — *Maestro* BERSANO *Can.* ANTONIO, Organista della Metropolitana — *Maestro* DOGLIANI *Can.* GIUSEPPE, della Congr. Sales. — *Maestro* GROSSO *D.* GIOVANNI, della Congr. Sales., Direttore della Casa di Lombriasco.

ALBERA *P.* PIETRO, della Congr. d. O. *Segretario.*



*Inculchiamo vivamente l'esatta osservanza del presente regolamento, il quale avrà forza di legge, a cominciare dal giorno primo del prossimo settembre, ed ordiniamo che, dopo fattane pubblicamente lettura, almeno nelle parti principali, in un prossimo giorno festivo, un esemplare dello stesso venga affisso nelle singole chiese della Diocesi nei luoghi dai Parroci o Rettori giudicato più opportuno perchè vi si possano uniformare gli organisti ed i cantori. Occorrendo qualche difficoltà di interpretazione o di esecuzione vogliamo che si ricorra al Comitato Ordinatore. E fidenti nella docilità del Nostro Clero ci asteniamo dal comminare le pene canoniche contro i disubbidienti; e in quella vece di gran cuore sopra tutti i Nostri Carissimi Fratelli e Figliuoli invociamo l'abbondanza delle celesti benedizioni.*

Torino, 30 Giugno 1904.

✠ AGOSTINO CARD. ARCIV.

DAL  
SINODO DIOCESANO TORINESE

TENUTOSI NEL 1873

sotto l'Arcivescovo

Mons. LORENZO CASTALDI

TITULUS XXVII.

27. Cantus qui magis convenit sacris functionibus Ecclesiae Catholicae est *Gregorianus*, quo nihil aptius ad sensus christianos laetitiae, compunctionis et pietatis ciendos in corde fidelium: ideoque Parochi et Sacerdotes omnes maxime curent ut hic canendi modus excolatur et adhibeatur.

28. Concentus musici ad fovendam pietatem utiles sunt, dummodo nihil profanum aut molle et cum theatricis ludis commune habeant: sed dum musica vocalis organis pneumaticis adjuta potest solemnioribus diebus spiritualem laetitiam augere, musica instrumentalis nimis frequenter pluribus et quidem gravissimis incommodis viam aperit, et praesertim in ecclesiis et oratoriis campestribus innumeris peccatis occasionem praebet.

29. Propterea omnes Parochi et Rectores ecclesiarum et oratoriorum, quantum in illis est, et charitas atque christiana prudentia patitur, curent, ut musicam instrumentalem a suis ecclesiis et oratoriis excludant. Qua in re eorum sollicitudo et patientia invocatur.

30. In Vesperis et Laudibus, quaecumque solemnitas celebretur, optandum est, ut omnes psalmi cantu Gregoriano alternatim canantur: et musica vocalis adhibeatur solum in hymno et in cantico *Magnificat*; ita ut versiculi cantu Gregoriano et cantu musico alternentur.

31. Quivis hymnus vel psalmus canatur in aliqua sacra functione, optabile est, ut hic numquam ex integro cantetur a musicis, sed vel totus, vel saltem alternis versiculis a populo et in cantu Gregoriano.

32. Melior ratio canendi *Tantum ergo* pro benedictione Ss. Sacramenti est in cantu Gregoriano, vel saltem populari.

33. Gravissime prohibetur ne unquam in aliqua ecclesia aut cappella publica vel privata personae diversi sexus simul concentus musicos instrumentales aut vocales agant, et ne foeminarum manipuli quidquam musicum concinant; sicuti sapienter vetitum fuit ab Alexandro Riccardi F. R. praedecessore nostro. Parochi et Rectores ecclesiarum jubentur advigilare, ut hoc vetitum nunquam violetur.

34. In ecclesiis publicis spectantibus ad Communitates foeminarum, hae nunquam canentium officium exercent, nisi locus in quo sunt, undique clathris aut velis circumdetur, ita ut canentes conspici nequeant; et in cantu gravitatem servant atque a vocis inflexionibus mollibus et lascivis sibi caveant.



Crediamo di fare cosa utile e gradita ai RR. Parroci e Rettori di Chiese il proporre una piccola scelta di composizioni per canto, facili e di buon effetto, eseguibili anche da cori poco esercitati:

§ I° — PER CORI ALL'UNISONO.

**Messe.**

- CORDELLA. — Messa di S. Luigi (1).
- INICO. — Messa breve e facilissima (1).
- MAGRI. — *Missa brevis* (3).
- RAVANELLO. — Messa di S. Alberto (2).
- RHEIMBERGER. — *Missa puerorum* (3).
- RENNER. — *Missa secunda* (3).
- TEBALDINI. — *Missa Sancti Ambrosii* (3).
- TERRABUGIO. — Messa del B. Vitto-  
rino da Feltre (1).
- WITT. — *Missa octavi toni* (4).

**Requiem.**

- BOTTIGLIERO. — *Missa defunctorum* (3).
- DIEMOLD. — *Missa defunct.* op. 20 (4).
- » » op. 37 (4).
- WITT. — » » op. 35b (4).
- » » op. 42a (4).

**Tantum ergo.**

- BOTTAZZO. — *Tantum ergo* (3).
- INICO. — » » (1).
- MATTIOLI. — » » (1).
- PEROSI. — Due *tantum ergo* (5 11).
- POZZOLO. — Tre » » (3).
- RAVANELLO. — Due » » (2).

§ II° — PER CORI A DUE VOCI.

**Messe.**

- BORTOLAN. — Messa facile (2).
- BOTTAZZO. — Messa facilissima senza  
accompagnamento, per le Chiese  
sprovviste d'organo (1).
- BOTTAZZO. — *Missa SS. Rosarii* (1).
- CAPOCCI. — » *Regina Angelo-*  
*rum* (3).
- CARTURAN. — Messa facile (2).
- CORDANS. — Messa senz'accompagna-  
mento, alternata col canto fermo.
- CORONARO. — Messa facile (2).
- GRASSI. — » » (2).
- HALLER. — *Missa tertia* (4).
- » » *quarta* (4).
- » » *decima* (4).
- » » *quintadecima* (4).
- MAGRI. — *Missa: Emicat meridies* (3).
- MATTIOLI. — Messa facilissima (2).

**Mottetti.**

- ASCENSO. — *Sub tuum praesidium* (1).
- BENOIST. — *O Salutaris* (1).
- BOTTAZZO. — *Ego sum pastor bonus* (3).
- » — *Ave Maria* (3).
- CASIMIRI. — Quattro mottetti: *Tu es*  
*sacerdos, Inveni David, Tui sunt*  
*caeli, Salve regina* (1).
- DONINI. — *Ave Maria* (5 v).
- MATTIOLI. — *Lauda Sion* (2).
- MAPELLI. — *Diffusa est gratia* (5 v).
- MERCANTI. — *Quotiescumque* (3).
- PEROSI. — *Tota pulchra* (5 1).
- » — *Alma Redemptoris* (5 1).
- » — *Exaudi Domine* (5 IV).
- POZZOLI. — *Anima Christi* (5 VII).
- RAVANFLO. — *Ecce panis* (2).
- » — *Domini est salus* (2).
- » — *Salve Regina* (2).
- » — *Tota pulchra* (2).
- » — *Ave Maria* (2).
- RHEIMBERGER. — *Ave Maria* (1).

- MITTERER. — *Missa SS. Nom. Jesu* (4).
- NEVASTRO. — » *S. Marci* (1).
- PAGELLA. — » *SS. Cordis Jesu* (7).
- » » *S. Joseph* (7).
- » » *S. Aloysii* (7).
- PEROSI. — » *B. Caroli* (4).
- » » *Te Deum* (6).
- RAVANELLO. — » *S. Joseph Cala-*  
*sanctii* (3).
- SAGLIA. — Messa facilissima (2).
- SORANZO. — » » (2).
- TERRABUGIO. — Messa di S. France-  
sco d'Assisi (1).

**Requiem.**

- FOSCHINI. — *Missa pro defunctis* (3).
- HALLER. — » *quinta* (4).
- » » *pro def.* op. 55 (4).
- PAGELLA. — » » (7).
- RAVANELLO. — » » (3).

**Salmi.**

- PEROSI. — *Dixit, Confitebor, Beatus*  
*vir, Laudate pueri, Laudate Do-*  
*minum, Magnificat* (5 11).
- PEROSI. — *Credidi, Lauda Jerusalem,*  
*Lactatus sum, Nisi Dominus, In*  
*convertendo* (5 III).
- BENTIVOGLIO. — *Magnificat* (2).

SALMI E VERSETTI

- ALTERNATI COL CANTO GREGORIANO.
- PEROSI. — *Vesperae de B. V. M.* per  
coro di contralti e baritoni (5 1).
- BOTTAZZO. — *Dixit, Laudate pueri,*  
*Memento Domine, De profundis* (3).
- CASIMIRI. — *Domine, Dixit, Confite-*  
*bor, Beatus vir, Laudate pueri,*  
*Laudate Dominum, Magnificat.*
- RAVANELLO. — *Magnificat.*

**Inni.**

- BARBIERI. — *Pange lingua* (1).
- BOTTAZZO. — *Te Deum* alternato col  
Gregoriano (2).
- CIANCHI. — *Ave maris stella* (1).
- HALLER. — *Jesu Redemptor omnium* (1).
- PEROSI. — Raccolta di inni (1).
- » — Due *Veni Creator* (1).
- RAVANELLO. — *Ave maris stella* (2).
- » — *Pange lingua* (2).
- » — *Stabat mater* (2).
- SAGLIA. — *Veni Creator facile* (2).
- TERRABUGIO. — *Vexilla Regis* (1).

**Tantum ergo.**

- BARBIERI. — *Tantum ergo facile* (1).
- BENTIVOGLIO. — Due *Tantum ergo* (1).
- BARONCHELLI. — *Tantum ergo* (2).
- BOTTAZZO. — *Tantum ergo* per con-  
tralti (2).
- GALLIGNANI. — *Tantum ergo* (1).
- MAGRI. — Novena di *Tantum ergo* (7).
- MATTIOLI. — *Tantum ergo* (2).
- MUSSO. — » » (2).
- PAGELLA. — Tre » » (7).
- » — Nove » » (3).
- PEROSI. — Varii » » (5).
- POZZOLO. — *Tantum ergo* (3).
- REMONDI. — » » (3).
- ROSSI. — Tre » » (3).

**Mottetti.**

- HALLER. — *Cantiones Variae de SS. Sa-*  
*cramento* (4).
- HALLER. — *Cantica Sacra in hon-*  
*B. M. V.* (4).
- PEROSI. — Varii nelle « Melodie Sa-  
cre » (Fasc. I. IV. V. VI. VII.).

**Litanie.**

- BARBIERI. — Litanie a 2 voci (1).
- » » 3 » (1).
- D'ALESSIO. — » 2 » (1).
- PAGELLA. — » 2 » (7).
- PEROSI. — » varie nelle M. S.
- REMONDI. — » a 2 voci op. 55 (3).
- » » 3 » 67 (3).
- » » 3 » 76 (3).

(1) Catalogo della « Musica Sacra », presso BERTARELLI, Via Archimede, N. 6, Milano.  
 (2) Catalogo della Casa « Leonardo da Vinci », presso BERTARELLI c. s.  
 (3) Casa editrice MARCELLO CAPRA, Via Berthollet 9, Torino.  
 (4) Casa PUSTET di Ratisbona.  
 (5) Melodie Sacre pubblicate dal M. D. LORENZO PEROSI in sette annate o fascicoli; il numero romano indica il fascicolo.  
 (6) Casa editrice RICORDI, Milano.  
 (7) Catalogo delle Librerie Salesiane.

